

**CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE  
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 al 31.12/2023. Codice Identificativo Gara: Z1C23EEDCA.**

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

**1. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Alle **ore 9.00 del giorno 4 settembre 2018**, presso la sede del Consorzio Appaltante per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone - Consorzio NIP in via Venezia, 18/D a Maniago (PN) avrà luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto evidenziato.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici con congruo preavviso.

**Il luogo di esecuzione del servizio: Maniago.**

Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Per informazioni/chiarimenti sulla presente procedura gara il concorrente potrà inoltrare al RUP Dott. Saverio Maisto quesiti scritti all'indirizzo di posta elettronica: [info@nipmaniago.it](mailto:info@nipmaniago.it), ovvero di posta elettronica certificata: [nipmaniago@pec.it](mailto:nipmaniago@pec.it)

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara **potranno essere formulate fino a 7 giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte** e le risposte saranno comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte e rese disponibili sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine su indicato.

I plichi devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio, pena l'esclusione dalla gara**,

delle **ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018** al seguente indirizzo: Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, Via Venezia, 18/D, 33085 Maniago (PN).

E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi presso gli uffici del Consorzio che, per lo scopo, sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell'offerta farà fede unicamente la data e l'ora di ricevimento apposta sul plico contenente la stessa da parte dell'ufficio protocollo del Consorzio.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e l'indirizzo PEC del concorrente e la dicitura **"Non aprire – Gara d'appalto per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019-31.12.2023". – CIG: Z1C23EEDCA.**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l'indirizzo PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo del mittente e la dicitura, rispettivamente:

**"A - Documenti Amministrativi";**

**"B - Offerta tecnica";**

**"C - Offerta economica";**

Tutta la documentazione inviata dalle Imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese stesse ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

## **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:
  - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
    - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti di cui sopra, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

➤ Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**2.** Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

**3.** Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

4. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### **B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE.**

I concorrenti dovranno essere abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. .

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del predetto requisito.

I concorrenti devono possedere in relazione alla capacità tecnica- professionale:

- a) uno sportello attivo per tutta la durata del servizio nel territorio del Comune di Maniago, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di assunzione del servizio;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese i suddetti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Nella **BUSTA "A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

**1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** da compilarsi secondo l'allegato Mod. A), redatta in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

► Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**2) DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) **ELETTRONICO** (Mod. C allegato) redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e alle linee guida del MIT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 22/07/2016. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del d.lgs. n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che, ai fini della corretta compilazione del modello formulario reso disponibile dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà attenersi a quanto dettato dal MIT nelle linee guida pubblicate sulla GURI del 22/07/2016 n. 170.

**Il DGUE dovrà essere prodotto dal concorrente in formato elettronico su supporto informatico da inserire nella busta "A" Documentazione Amministrativa.**

**3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** da compilarsi secondo l'allegato Mod. B) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

**a)** di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui alle lett. f bis) e f ter) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,;

**b)** di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

**c)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

**d)** l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);

**e)** di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto;

**f)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**g)** di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara compresa la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

**h)** di autorizzare o meno, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

#### **4) (Se del caso) Documentazione** inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

#### **5) (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)**

- **MANDATO COLLETTIVO irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica e statuto del consorzio o GEIE.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **7) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**8) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**9) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**10) GARANZIA PROVVISORIA** pari al 2% del valore complessivo del servizio ovvero pari ad €. 500,00 (eurocinquecento/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico in assegni circolari o in titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso Conto di Tesoreria dell'Ente IBAN. IT 54 G 08805 65000 052100000023.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni,

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo)

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

**11)PASS OPERATORE ECONOMICO.** La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio.

**12)** Bozza di Convenzione firmata su ogni pagina per accettazione.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice "In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**Nella BUSTA "B-OFFERTA TECNICA"** deve essere contenuta una scheda tecnica con l'indicazione degli elementi di valutazione a cui si attribuiranno punteggi che di seguito si riportano:

## A) Elementi tecnici di Valutazione

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</b>		<b>Criteria di attribuzione punteggio</b>
<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissione sul massimo scoperto, ne di altre commissioni).</p> <p><b>MAX PUNTI 20</b></p> <p>Punti 20 alla migliore offerta, alle altre in proporzione.</p>		<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissione sul massimo scoperto).</p> <p><b>Pi = (P max x T min)/(Euribor + Si)</b>            Pi = punteggio attribuito al concorrente;            P max = punteggio massimo attribuibile (20punti);            Si = spread offerto dal concorrente            T min = Tasso risultante dalla migliore offerta;            Euribor = Euribor (360gg.) sei mesi media mese precedente.</p>
<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</p> <p><b>MAX PUNTI 30</b></p> <p>Punti 30 alla migliore offerta, alle altre in proporzione.</p>		<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo.</p> <p><b>Pi = [P max x (Euribor + Si)]/T max</b>            Pi = punteggio attribuito al concorrente;            P max = punteggio massimo attribuibile (30punti);            Si = spread offerto dal concorrente;            T max = Tasso risultante dalla migliore offerta;            Euribor = Euribor (360gg.) sei mesi media mese precedente.</p>
<p>Commissione annua sulle fidejussioni rilasciate a favore dello stato e riferite ai rimborsi IVA</p> <p><b>MAX PUNTI 15</b></p> <p>Punti 15 alla migliore offerta , alle altre in proporzione.</p>		<p><b>Pi = (P max x T min) / T</b>            Pi = punteggio attribuito al concorrente;            P max = punteggio massimo attribuibile (15punti);            T min = tasso risultante dalla migliore offerta;            T = tasso offerto.</p>
<p><b>VALUTA SU RISCOSSIONI</b></p>		<p>Numero di giorni fissi</p>

<p><b>PUNTI 7</b> per valuta nello stesso giorno della operazione.  <b>PUNTI 1</b> in meno per ogni giorno fisso successivo</p>		
<p><b>VALUTA SU PAGAMENTI</b></p> <p><b>PUNTI 7</b> per valuta nello stesso giorno della operazione.  <b>PUNTI 1</b> in meno per ogni giorno fisso antecedente</p>		<p>Numero di giorni fissi</p>
<p><b>ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA SUI PAGAMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI (ESCLUSE LE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI ED INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI) DEI MANDATI CHE SCELGANO COME MODALITA' DI RISCOSSIONE L'ACCREDITO IN C/C A LORO INTESTATO PRESSO ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE.</b></p> <p><b>PUNTI 6</b> senza alcun addebito.  <b>PUNTI 3</b> per addebiti fino a € 2,50.  <b>PUNTI 0</b> per addebiti da € 2,51.</p>		<p><input type="checkbox"/> Gestione gratuita</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito fino a € 2,50</p> <p><input type="checkbox"/> Gestione con addebito da € 2,51</p>

La documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti, pena l'esclusione, elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

**BUSTA "C-OFFERTA ECONOMICA"**. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana su carta resa legale con marca da bollo, utilizzando, preferibilmente, il modello messo a disposizione dei concorrenti, con firma leggibile e, per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con l'indicazione del ribasso percentuale da applicarsi all'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara.

Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discrepanza fra importo in cifre e in lettere varrà quello in lettere.

L'offerta dovrà, altresì, indicare a **pena di esclusione**:

- i costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006;
- i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006;

Si precisa che il ribasso dovrà essere espresso con massimo 2 cifre decimali.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **2.AGGIUDICAZIONE:**

A) OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 85
B) OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 15
TOTALE	MAX PUNTI 100

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs 19/04/2016 n. 50 sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.

### **B) OFFERTA ECONOMICA max 15 punti.**

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 15 punti al maggior ribasso sull'importo a base di gara.

I punteggi saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$P_i = 15 * R_a / R_{max}$$

Dove:

P<sub>i</sub>= Punteggio da assegnare all'impresa i-esima

R<sub>a</sub>= ribasso offerto dall'impresa i-esima in esame

R<sub>max</sub>= ribasso offerto dalla migliore impresa.

## **3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 4 settembre 2018 in seduta pubblica presso la sede del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone - Consorzio NIP, in Via Venezia, 18/D a Maniago (PN).

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi (salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche) e le successive eventuali sedute pubbliche, avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

1. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica ed apertura dei plichi ricevuti nei termini di ricezione delle offerte, e successivamente all'apertura della Busta "A – Documenti amministrativi".

2. Verificata la documentazione, saranno dichiarati ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Verrà effettuata la pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del d.lgs. n. 50/2016.

3. Successivamente, la Commissione giudicatrice appositamente nominata ex art. 77 del Codice, procederà - sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse - all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi riportati nel presente disciplinare.

4. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C – Offerta economica".

5. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

In presenza di eventuale parità si procederà ad aggiudicare all'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

6. Si procederà, infine, a verificare la presenza di offerte anomale applicando l'art. 97, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

Per il calcolo della soglia di anomalia verrà presa in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice la Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima di procedere all'aggiudicazione verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016.

7. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

8. Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. n.50/2016.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

9. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

10. A norma dell'art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione salvo un diverso termine pattuito con l'affidatario.

#### **4. ALTRE INFORMAZIONI**

- Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.
- La cessione anche parziale del contratto ed il subappalto non sono consentiti.
- I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge.
- Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dell'appalto per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

- Per tutto quanto ivi non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Saverio Maisto.

## **5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **6. FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie verranno devolute ad un Collegio arbitrale. Foro competente ed esclusivo per le cause derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Pordenone.

Maniago, 29 giugno 2018

IL DIRETTORE

F.to Saverio Maisto

Allegati:

Mod. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Mod. B - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE

Mod. C - DGUE

Mod. D - OFFERTA TECNICA

Mod. E - OFFERTA ECONOMICA

Mod. F - SCHEMA CONVENZIONE GESTIONE TESORERIA